

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n.70

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati.

(G.U. – Serie Generale n.98 del 29/4/2005)

Il **D.Lgs. 21 marzo 2005 n.70**, pubblicato sulla *G.U., Serie Generale, del 29 aprile 2005 n.98*, detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle principali disposizioni normative contenute nel **Regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio** del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e del **Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio** del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE.

Sia l'**art.41 del Reg.1829/03** che l'**art.11 del Reg.1830/03**, in linea con i principi del diritto comunitario, lasciano a ciascun Stato membro il compito di stabilire le norme relative alle sanzioni correlate, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e di prendere tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione.

Il **D.Lgs. 70/2005** introduce nell'ordinamento giuridico italiano sanzioni, di natura penale e amministrativa, per:

- a) le violazioni relative all'autorizzazione e alla vigilanza sugli alimenti geneticamente modificati (**Titolo I, Capo II, sez.I**) e sui mangimi geneticamente modificati (**Titolo I, Capo III, sez.I**)
- b) le violazioni relative all'etichettatura degli alimenti geneticamente modificati (**Titolo I, Capo II, sez.II**) e sui mangimi geneticamente modificati (**Titolo I, Capo III, sez.II**)
- c) le violazioni relative alla tracciabilità ed etichettatura di prodotti contenenti OGM o da essi costituiti e le violazioni relative alla tracciabilità dei prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM (**Titolo II, Capo II**)

Sotto il profilo penale sono state introdotte le seguenti nuove fattispecie di reato, di natura contravvenzionale, che prevedono la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda:

- 1) immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati senza autorizzazione o nel caso di rifiuto, revoca o sospensione dell'autorizzazione (**artt.2 e 5, commi 1 e 2**);

- 2) immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati senza rinnovo dell'autorizzazione o nel caso di rifiuto, revoca o sospensione del rinnovo (**artt.2 e 5, comma 3**);
- 3) non ottemperanza al provvedimento che dispone il ritiro dal mercato degli alimenti e mangimi geneticamente modificati legalmente immessi sul mercato comunitario prima della data di applicazione del **Reg.1829/03 (artt.3 e 6, comma 1)**;
- 4) mantenimento sul mercato di alimenti e mangimi geneticamente modificati legalmente immessi sul mercato comunitario prima della data di applicazione del **Reg.1829/03**, nel caso di rigetto della domanda di autorizzazione (**artt.3 e 6, comma 2**);
- 5) immissione in commercio di alimenti o mangimi geneticamente modificati che provocano danni per la salute pubblica o degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche (**art.8, comma 2**).

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie nei seguenti casi:

- 1) immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati senza il rispetto delle condizioni o delle restrizioni stabilite nell'autorizzazione o nel suo rinnovo (**artt.2 e 5, comma 4**);
- 2) violazione dell'obbligo, eventualmente previsto dall'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati, di esecuzione del monitoraggio sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati autorizzati o di presentazione alla Commissione europea della relazione sul monitoraggio (**artt.2 e 5, comma 5**);
- 3) violazione dell'obbligo di comunicazione tempestiva alla Commissione europea di nuove informazioni scientifiche o tecniche suscettibili di influire sulla valutazione della sicurezza nell'uso di alimenti o mangimi geneticamente modificati autorizzati (**artt.2 e 5, comma 6**);
- 4) immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati senza il rispetto dei requisiti di etichettatura (**artt.4 comma 1, 7 comma 1 e 11, comma 3**), ad eccezione dei casi in cui la presenza di OGM non superi determinate soglie e sia accidentale o tecnicamente inevitabile (**artt. 4 e 7, comma 2, art.11, comma 4**);
- 5) violazione dell'obbligo di comunicazione alle regioni e province autonome competenti per territorio, entro 15 gg. dalla messa in coltura, della localizzazione delle coltivazioni di OGM autorizzati (**art.8, comma 1**);
- 6) violazione dell'obbligo di trasmissione per iscritto di alcune informazioni all'operatore che riceve un prodotto OGM o costituito da OGM (*indicazione che il prodotto contiene OGM o è da essi costituito e indicazione degli identificatori unici assegnati agli OGM*) (**art.11, comma 1**);

- 7) violazione dell'obbligo di trasmissione per iscritto di alcune informazioni all'operatore che riceve un prodotto per alimenti o mangimi ottenuto da OGM (*indicazione di ciascuno degli ingredienti dell'alimento ottenuti da OGM, indicazione di ciascuna delle materie prime o degli additivi del mangime ottenuti da OGM e, nel caso di prodotti privi di elenco degli ingredienti, indicazione del fatto che il prodotto è stato ottenuto da OGM*) (**art.11, comma 1**), ad eccezione dei casi in cui la presenza di OGM non superi determinate soglie e sia accidentale o tecnicamente inevitabile (**art.12, comma 3**);
- 8) violazione dell'obbligo di predisposizione di sistemi e di procedure standardizzate che consentano di conservare le informazioni e di identificare, per un periodo di cinque anni dopo ciascuna transazione, l'operatore che ha messo a disposizione e quello che ha ricevuto i prodotti OGM o costituiti da OGM (**art.11, comma 2**);
- 9) violazione dell'obbligo di predisposizione di sistemi e di procedure standardizzate che consentano di conservare le informazioni e di identificare, per un periodo di cinque anni dopo ciascuna transazione, l'operatore che ha messo a disposizione e quello che ha ricevuto i prodotti per alimenti o mangimi ottenuto da OGM (**art.12, comma 2**), ad eccezione dei casi in cui la presenza di OGM non superi determinate soglie e sia accidentale o tecnicamente inevitabile (**art.12, comma 3**).

La disposizione transitoria introdotta dall'art.9 del D.Lgs.70/2005 prevede che, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del Reg.1829/03, non si applicano le sanzioni previste dagli artt.2 e 5, in caso di presenza di OGM negli alimenti o nei mangimi in proporzione non superiore a determinate soglie e quando:

- a) la presenza di OGM sia accidentale o tecnicamente inevitabile;
- b) il materiale geneticamente modificato sia stato oggetto di una valutazione favorevole da parte del comitato o dei comitati scientifici competenti o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, prima della data di applicazione del Reg.1829/03;
- c) la domanda di autorizzazione non sia stata respinta;
- d) i metodi di rilevazione siano resi pubblici.

La potestà di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie è ripartita tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le regioni e provincie autonome (**art.13**)